

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

2000/586/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni** 1

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 2083/2000 della Commissione del 2 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2084/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2085/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana** ..... 6
- Regolamento (CE) n. 2086/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, relativo alla fornitura di biscotti a titolo di aiuto alimentare ..... 8
- Regolamento (CE) n. 2087/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare ..... 11
- Regolamento (CE) n. 2088/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare ..... 14
- Regolamento (CE) n. 2089/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 17



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2090/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza .....	18
Regolamento (CE) n. 2091/2000 della Commissione, del 2 ottobre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	20

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2000/587/CE:

- ★ **Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 2 agosto 2000, recante adozione delle modalità e condizioni di partecipazione della Repubblica di Bulgaria ai programmi comunitari in materia di formazione professionale e istruzione .....** 23

2000/588/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 4 agosto 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione .....** 28

2000/589/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 31 agosto 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione .....** 32

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2000

**che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni**

(2000/586/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera b), e gli articoli 32 e 34,

vista l'iniziativa del Granducato di Lussemburgo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 giugno 1997 i governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno approvato un protocollo che modifica gli articoli 40, 41 e 65 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in prosieguo denominato «il protocollo») che prevede una procedura semplificata per la modifica dei riferimenti ad «agenti», «autorità» e «ministeri competenti» contenuti in questi articoli.
- (2) Il 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che prevede, tra l'altro, l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il protocollo non era entrato in vigore.
- (3) Il protocollo non costituisce parte dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.
- (4) Dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea gli Stati membri non possono più modificare la convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, (in prosieguo denominata «convenzione Schengen»).
- (5) Dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea è ancora necessario istituire una procedura semplificata per modificare i riferimenti ad

«agenti», «autorità» e «ministeri competenti» con la quale il Consiglio autorizzerebbe ciascuno Stato membro ad emendare i riferimenti ai propri «agenti», «autorità» e «ministeri competenti» di cui alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di Schengen (integrata dalle disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione di Schengen), qualora in seguito a modifiche e riorganizzazioni interne il riferimento esistente non risulti più accurato, senza che sia necessaria la modifica dei riferimenti per cui è richiesta un'adozione formale da parte del Consiglio.

- (6) Le modifiche alle disposizioni succitate che non derivano meramente da modifiche o riorganizzazioni interne bensì mirano ad estendere le competenze a norma degli articoli 40 e 41 ad altri «agenti» e «autorità» sono adottate secondo le pertinenti disposizioni del trattato.
- (7) Il Regno Unito prenderà parte alla presente decisione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup> per quanto la presente decisione riguarda le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nella presente decisione.
- (8) La presente decisione sviluppa ulteriormente le disposizioni per le quali una più stretta cooperazione è stata autorizzata a norma del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che rientrano in uno dei settori contemplati dall'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 131 del 12.5.2000, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Ciascuno Stato membro può modificare i riferimenti di cui all'articolo 40, paragrafi 4 e 5, all'articolo 41, paragrafo 7 e all'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione Schengen ad «agenti», «autorità» e «ministeri competenti» in relazione ai propri agenti, autorità o ministeri competenti, allorché, a seguito di modifiche o riorganizzazioni interne, i riferimenti esistenti non sono più accurati.

2. Gli Stati membri interessati notificano le modifiche effettuate a norma del paragrafo 1 al Segretariato generale del Consiglio, che ne informa tutti i membri del Consiglio.

3. Il Consiglio provvede alla pubblicazione della modifica nella Gazzetta ufficiale.

4. L'emendamento ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella suddetta Gazzetta ufficiale.

*Articolo 2*

La procedura di cui nell'articolo 1 si applica parimenti agli emendamenti già introdotti a norma dell'articolo 1.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. VAILLANT

---

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2083/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 ottobre 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,9
	064	69,3
	999	86,6
0707 00 05	052	91,1
	628	145,8
	999	118,5
0709 90 70	052	70,8
	999	70,8
0805 30 10	052	62,9
	388	68,3
	524	71,0
	528	61,9
	999	66,0
0806 10 10	052	79,4
	064	55,0
	400	199,9
	999	111,4
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		50,3
800		167,7
804		87,1
999		97,8
0808 20 50	052	89,5
	064	61,2
	999	75,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2084/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 ottobre 2000****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di aringa per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 12 settembre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2000.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II eseguita da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 12 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2085/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 ottobre 2000****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana riguardante accordi nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti tessili del 31 dicembre 1994 <sup>(3)</sup> (memorandum d'intesa), le richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dall'India vengono considerate favorevolmente.
- (2) La Repubblica indiana ha presentato una richiesta il 28 gennaio 2000.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (4) Il 1° dicembre 1999, l'India ha notificato all'OMC, a norma del paragrafo 2 del memorandum d'intesa, il consolidamento dei dazi doganali per le linee tariffarie concordate nel suddetto memorandum.

(5) Anche se la notifica dell'India del 1° dicembre 1999 non è del tutto conforme al memorandum d'intesa, le consultazioni tra le parti hanno permesso di ottenere chiarimenti reciproci. È quindi opportuno accogliere in parte la richiesta e concedere le flessibilità eccezionali rimanenti non appena l'India avrà modificato la notifica all'OMC relativamente alle linee tariffarie per le quali l'India ha annunciato l'istituzione di dazi doganali massimi.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo le modalità precisate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

---

*ALLEGATO*

- Categoria 1: trasferimento di 87 500 kg dai limiti quantitativi della categoria 23.
  - Categoria 4: trasferimento di 875 000 kg dai limiti quantitativi della categoria 15.
  - Categoria 5: trasferimento di 218 750 kg dai limiti quantitativi della categoria 15.
  - Categoria 6: trasferimento di 1 093 750 kg dai limiti quantitativi della categoria 29.
  - Categoria 20: trasferimento di 131 250 kg dai limiti quantitativi della categoria 23.
  - Categoria 26: trasferimento di 1 093 750 kg dai limiti quantitativi delle categorie 15, 24 e 27.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2086/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 ottobre 2000**  
**relativo alla fornitura di biscotti a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato biscotti ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di biscotti ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 396/98
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Sudan
5. **Prodotti da mobilitare:** biscotti
6. **Quantitativo totale (t nette):** Quantità determinata nell'offerta per un importo di 174 270 EUR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2519/97. L'offerta è espressa in chilogrammi di prodotto peso netto
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>: —
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: —
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(8)</sup>: GU C 34 del 6.2.1993, pag. 9 [II.C.3]  
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese  
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —  
— porto o magazzino di transito: —  
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**  
— 1° termine: 6-26.11.2000  
— 2° termine: 20.11-10.12.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**  
— 1° termine: —  
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**  
— 1° termine: 17.10.2000  
— 2° termine: 31.10.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: Restituzione in vigore il 27.9.2000 [fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1)]

## Note

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel.: (32 2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti: — certificato sanitario (+ «EXPIRY DATE»).
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 34, il testo del punto II.C.3.b) è sostituito dal seguente: «biscotti».
- (<sup>7</sup>) Biscotti disposti in confezioni da 100 a 400 g in cartoni del peso massimo di 10 kg disposti in contenitori di 20 o 40 piedi.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di cartoni relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili); il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

- (<sup>8</sup>) Biscotti aventi un valore nutrizionale non inferiore a 450 kcal/100 g, conformi ai criteri dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv) e degli articoli 3 e 4 della direttiva 96/5/CE della Commissione (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), nonché alle condizioni seguenti:
- umidità: non più del 3,5 %
  - proteine: non meno del 15 %
  - carboidrati: non meno del 60 %
  - lipidi: non meno del 18 %.

*Vitamine e sostanze minerali essenziali (60-80 % di RDA/unità)/100 g:*

- vitamina A: non meno di 1 560 U.I.
- vitamina B1: non meno di 0,8 mg
- vitamina B2: non meno di 0,8 mg
- vitamina B6: non meno di 0,8 mg
- vitamina B12: non meno di 3,1 µg
- vitamina C: 20-45 mg
- vitamina D: non meno di 160 U.I.
- vitamina E: 3-9 mg
- acido folico: non più di 270 µg
- niacina: non meno di 6,5 mg
- acido pantotenico: non meno di 3,5 mg
- calcio: non meno di 260 mg
- sodio: non più di 300 mg
- ferro: non meno di 4,2 mg
- iodio: non meno di 50 µg.

I biscotti debbono poter essere consumati direttamente od essere mescolati con acqua, latte od altro liquido adeguato, in modo da ottenere una pasta di consistenza omogenea. Il prodotto deve inoltre contenere un alimento ad alto tenore proteico, quali il latte o il concentrato di soia, nonché un ingrediente che ne migliori l'appetibilità, come p.e. la vaniglia, e che corrisponda alle abitudini alimentari dei beneficiari.

Durata di conservazione: non inferiore a 12 mesi dopo la fabbricazione.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2087/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 ottobre 2000**  
**relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 395/98
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sudan
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 120
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(7)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.B.1]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [6.3 A e B.2]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.B.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 6-26.11.2000
  - 2° termine: 20.11-10.12.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.10.2000
  - 2° termine: 31.10.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 27.9.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 1951/2000 della Commissione (GU L 233 del 15.9.2000, pag. 19)

## Note:

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo,
  - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto I.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2088/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 ottobre 2000**  
**relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 394/98
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland, tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sudan
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 72
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.1]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1. b, 2. b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(9)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (GU L 252 del 29.9.1999, pag. 1): zucchero A o B [lettere e ed f]
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 6-26.11.2000
  - 2° termine: 20.11-10.12.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 17.10.2000
  - 2° termine: 31.10.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 27.9.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 1984/2000 della Commissione (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 18)

## Note:

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50; fax: (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:  
— certificato sanitario.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>8</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (<sup>9</sup>) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27.9.1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2089/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 ottobre 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicati previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 2 ottobre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1877/2000 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 2 ottobre e prima del 16 novembre 2000, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 5.9.2000, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2090/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 ottobre 2000****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2000.

Esso si applica dal 4 al 17 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 4 al 17 ottobre 2000

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,02	11,21	25,38	13,48
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	7,94	7,11
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2091/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 ottobre 2000**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2080/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2080/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2080/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 246 del 30.9.2000, pag. 61.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	11,30	1,30
	di bassa qualità	41,16	31,16
1002 00 00	Segala	39,49	29,49
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	39,49	29,49
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	39,49	29,49
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	66,66	56,66
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	66,66	56,66
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	39,49	29,49

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(data del 29.9.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	131,06	134,15	111,09	86,88	186,93 (**)	176,93 (**)	110,57 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	15,20	8,39	6,89	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,53	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,25 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,83 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 3/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 2 agosto 2000

recante adozione delle modalità e condizioni di partecipazione della Repubblica di Bulgaria ai programmi comunitari in materia di formazione professionale e istruzione

(2000/587/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Bulgaria può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione professionale e dell'istruzione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Bulgaria a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, del 15 marzo 1999, recante adozione delle modalità e condizioni di partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari in materia di formazione professionale e istruzione <sup>(2)</sup>, dal 1° aprile 1999 la Bulgaria partecipa alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci <sup>(3)</sup> e Socrate <sup>(4)</sup> e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

*Articolo 1*

La Bulgaria partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate di cui, rispettivamente, alla decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» <sup>(5)</sup> e alla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» <sup>(6)</sup>, (in seguito denominati: «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II»), conformemente alle modalità e alle condizioni descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

N. MIHAILOVA

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 99 del 14.4.1999, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

<sup>(6)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

## ALLEGATO I

**MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»**

1. La Bulgaria partecipa alle attività dei programmi «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II» (in seguito denominati «i programmi») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio e dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.
2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Bulgaria creerà le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotterà le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Bulgaria adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, la Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Bulgaria, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.
4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini bulgari aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti bulgari, quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.
5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create a norma del precedente punto 2 saranno assegnati alla Bulgaria in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Bulgaria al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Bulgaria esenterà le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applicherà divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, secondo le decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Bulgaria ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Bulgaria. La Bulgaria presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi bulgari disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità bulgare provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Bulgaria, Commissione e agenzie nazionali bulgare. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali bulgare, le autorità bulgare saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Bulgaria parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti bulgari.
  12. La lingua utilizzata per i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
  13. La Comunità e la Bulgaria possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.
-

## ALLEGATO II

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II E SOCRATE II****1. Leonardo da Vinci**

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Bulgaria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
3 024 000	3 108 000	3 318 000	3 465 000	3 611 000	3 800 000	3 947 000

**2. Socrate**

Il contributo finanziario che la Bulgaria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 4 077 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Bulgaria dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Bulgaria verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale bulgaro e in parte dal programma nazionale PHARE per la Bulgaria. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Bulgaria mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale bulgaro, rappresenteranno il contributo nazionale della Bulgaria, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

- 3 745 110 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,
- per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
2 880 000	2 807 000	2 800 000	Importo ancora da precisare			

La parte rimanente del contributo della Bulgaria provverrà dal bilancio statale bulgaro.

5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti bulgari nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e secondo le procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Bulgaria una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Bulgaria verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

- 
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Bulgaria entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Bulgaria.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---

**DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA****del 4 agosto 2000****recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione**

(2000/588/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 106,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo e del relativo allegato XI, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione.
- (2) Ai sensi dello stesso articolo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Slovenia a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, del 29 aprile 1999, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione <sup>(2)</sup>, la Slovenia partecipa dal 1° maggio 1999 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci <sup>(3)</sup> e Socrates <sup>(4)</sup> e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

*Articolo 1*

La Slovenia partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate istituiti rispettivamente con decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» <sup>(5)</sup> e la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates» <sup>(6)</sup> (in appresso «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

A. PETERLE

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 69.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

<sup>(6)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

## ALLEGATO I

**CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»**

1. La Slovenia partecipa alle attività dei programmi «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II» (in appresso denominati «i programmi») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio e dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.
2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Slovenia crea le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Slovenia adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, la Slovenia versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Slovenia, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini sloveni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti sloveni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create conformemente al precedente punto 2 saranno assegnati alla Slovenia in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Slovenia al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Slovenia esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Slovenia ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Slovenia. La Slovenia presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi sloveni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Slovenia, Commissione e agenzie nazionali slovene. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali slovene, le autorità slovene saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Slovenia parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti sloveni.
  12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
  13. La Comunità e la Slovenia possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.
-

## ALLEGATO II

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»****1. Leonardo da Vinci**

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Slovenia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
985 000	1 012 000	1 079 000	1 126 000	1 173 000	1 233 000	1 280 000

**2. Socrate**

Il contributo finanziario che la Slovenia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 882 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Slovenia dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Slovenia verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale sloveno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Slovenia. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Slovenia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale sloveno, rappresenteranno il contributo nazionale della Slovenia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

- 406 658 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,
- per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
469 710	Importo ancora da precisare					

La parte rimanente del contributo della Slovenia provverrà dal bilancio statale sloveno.

5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Slovenia.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti sloveni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Slovenia una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Slovenia verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Slovenia entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Slovenia.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Slovenia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

**DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA****del 31 agosto 2000****recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione**

(2000/589/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione.
- (2) A norma dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Repubblica ceca a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 30 settembre 1997, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione<sup>(2)</sup>, la Repubblica ceca partecipa dal 1° ottobre 1997 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci<sup>(3)</sup> e Socrate<sup>(4)</sup> e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

*Articolo 1*

La Repubblica ceca partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate di cui, rispettivamente, alla decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»<sup>(5)</sup>, e alla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate»<sup>(6)</sup> (in seguito denominati «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II»), secondo le condizioni e le modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 agosto 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

J. KAVAN

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 30.12.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 277 del 10.10.1997, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

<sup>(6)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

## ALLEGATO I

**CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»**

1. La Repubblica ceca parteciperà alle attività dei programmi «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II» (in seguito denominati «i programmi») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio e dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.
2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Repubblica ceca creerà le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotterà le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Repubblica ceca adotterà tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, la Repubblica ceca verserà ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, secondo le disposizioni di cui all'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Repubblica ceca, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.
4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini cechi aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti cechi, quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.
5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create a norma del precedente punto 2 saranno assegnati alla Repubblica ceca in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Repubblica ceca al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Repubblica ceca si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Repubblica ceca e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Repubblica ceca esenterà le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applicherà divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Repubblica ceca. La Repubblica ceca presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi cechi disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità ceche provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Repubblica ceca, Commissione e agenzie nazionali ceche. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali ceche, le autorità ceche saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Repubblica ceca parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti cechi.
  12. La lingua utilizzata per i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
  13. La Comunità e la Repubblica ceca possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.
-

## ALLEGATO II

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA CECA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II E SOCRATE II****1. Leonardo da Vinci**

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Repubblica ceca dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
2 558 000	2 629 000	2 806 000	2 930 000	3 054 000	3 214 000	3 338 000

**2. Socrate**

Il contributo finanziario che la Repubblica ceca dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 5 094 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Repubblica ceca dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Repubblica ceca verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale ceco e in parte dal programma nazionale PHARE per la Repubblica ceca. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Repubblica ceca mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale ceco, rappresenteranno il contributo nazionale della Repubblica ceca, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:
- 3 783 000 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,
  - per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
1 900 500	1 954 000	2 087 000	Importo ancora da precisare			

La parte rimanente del contributo della Repubblica ceca proverrà dal bilancio statale ceco.

5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>(1)</sup> si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Repubblica ceca.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti cechi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Repubblica ceca una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Repubblica ceca verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

- 
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Repubblica ceca entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Repubblica ceca.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Repubblica ceca, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---